

COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 101 Reg. Gen.	OGGETTO: Sig.ra S. F.. c/ Comune di Castellaneta per risarcimento danni derivanti da insidia stradale. Transazione.
DATA 21/06/2018	

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
SCARATI Sig. Cosimo	VICE SINDACO	presente
ANGELILLO dott. GIUSEPPE	ASSESSORE	assente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
MARTELOTTA arch. Enza	ASSESSORE	assente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. MEZZOLLA dott. ANTONIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI GIOVANNI in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

- con nota prot. gen. n. 12825 del 01/06/2017, la Sig.ra St. Fr., chiedeva il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 08/10/2016, in Castellaneta alla Via Vittorio Emanuele, a seguito del quale, trasportata presso il locale nosocomio, veniva dimessa con diagnosi: "frattura scomposta malleolo peroneale dx";
- con nota prot. n. 26650 del 16/11/2017 e successiva nota prot. n. 2126 del 30/01/2018, l'Avv. Lucia Cassano, per conto della Sig.ra St., rinnovava la richiesta di risarcimento invitando nel contempo questo Ente a partecipare alla procedura della negoziazione assistita;
- con Decreto Sindacale n. 12 del 28/02/2018 il Comune di Castellaneta incaricava l'Avv. Vito Trisolini del Foro di Taranto di rappresentarlo nella procedura di negoziazione assistita;
- nel corso della procedura veniva istruita la vertenza con foto dello stato dei luoghi, dichiarazioni testimoniali e perizia medico legale e formalizzata la richiesta di risarcimento in € 12.582,99;

EVIDENZIATO che:

- con nota prot. n. 12843 del 06/06/2018, questo Ente, previo valutazione effettuata con il legale incaricato, considerando l'opportunità di una transazione per evitare l'alea del giudizio, che sia pure in presenza di giurisprudenza ormai minoritaria contraria all'Ente (vedasi sentenze di condanna 2018 in atti), proponeva di definire in via bonaria e stragiudiziale l'insorgenda lite, con il riconoscimento di una somma pari ad € 3.000,00 (tremila,00), onnicomprensiva.
- In risposta alla suddetta proposta, la Sig.ra Stasi dichiarava nel corso della procedura di negoziazione assistita, la propria disponibilità ad accettare la somma di € 3.000,00 (tremila,00), onnicomprensiva a tacitazione e saldo di ogni pretesa.

CONSIDERATO che allo stato degli atti è urgente ed indilazionabile procedere alla liquidazione della somma dovuta, quantificata in € 3.000,00 (tremiladuecento,00), a tacitazione e saldo di ogni pretesa conseguente al sinistro predetto, al fine di prevenire ulteriori aggravii di spesa conseguenti all'eventuale attivazione di azioni esecutive di controparte, atteso, tra l'altro, che con la costituzione in giudizio si dovrebbero impegnare ulteriori somme per l'onorario professionale del legale di fiducia di questo Ente da incaricare.

RITENUTA, quindi, la convenienza di tale ipotesi transattiva.

DATO ATTO che l'approvazione dell'ipotesi transattiva rientra nella competenza della Giunta così come, peraltro, rimarcato dalla giurisprudenza (v., in particolare, Cass. civ. III sez. del 02 febbraio 2005 n. 2072) che si è occupata di tale materia, sia pure con riferimento alla normativa introdotta dall'art. 35 della legge 142 del 1990 riproposta con l'art. 48 del T.U.E.L. 267 del 2000.

CONSIDERATO, altresì, che secondo principi di diritto la transazione integra l'ipotesi di un nuovo contratto e, pertanto, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento per accertare se sussistono i presupposti dettati dall'art. 183 del T.U.E.L. per procedere all'impegno di spesa.

RILEVATO, in altri termini, che non è applicabile l'art. 194 del T.U.E.L. sul riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, sia perché l'elenco dei casi in cui è possibile tale riconoscimento non può essere oggetto di interpretazione analogica, sia per la natura di nuova obbligazione giuridica della transazione.

EVIDENZIATO che, in merito alle transazioni, la Corte dei Conti ha rilevato che «le stesse, in considerazione della loro natura negoziale, presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte, con la conseguenza che l'Ente ha la possibilità di prevedere non solo il sorgere dell'obbligazione ma anche i modi e i tempi dell'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione in tali casi è nelle condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 e di rapportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi» (deliberazione, in sede

consultiva, delle Sezioni riunite della Regione siciliana n. 9 del 6 dicembre 2005).

CONSIDERATO, che sulle proposte transattive di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dei Revisori dei Conti.

DATO ATTO che sono stati acquisiti i prescritti preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267/2000, dai funzionari responsabili dei servizi interessati

A voti unanimi favorevoli ed espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di prendere atto, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, della proposta transattiva, per la definizione stragiudiziaria della vertenza della sig.ra St. Fr. c/Comune di Castellaneta, intervenuta nel corso della procedura di negoziazione assistita, così come da istruttoria del Funzionario Responsabile 1^a Area, dott. Giovanni Sicuro, riportata in premessa.
- di rimarcare che l'accettazione di tale proposta avviene soltanto in considerazione dell'alea collegata all'eventuale trasposizione in sede giudiziale della vicenda e senza riconoscimento alcuno di responsabilità;
- di stabilire che alla spesa derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, pari ad € 3.000,00 (tremila,00), si farà fronte con i fondi del Bilancio Comunale, con imputazione della stessa al cap. 10640 del Bilancio 2018;
- demandare al funzionario responsabile del servizio l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

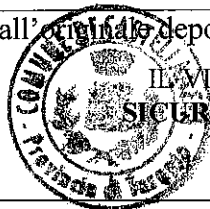
IL PRESIDENTE

f.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata presso questo Comune.



IL VICE SEGRETARIO
SICURO dott. GIOVANNI

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il **25 GIU. 2018** e resterà per 15 giorni consecutivi fino al **10 LUG. 2018**

CHE, ai sensi dell'art. 125 D. Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari

Addi, **25 GIU. 2018** (prot. n. _____) ,

IL VICE SEGRETARIO

f.to SICURO dott. GIOVANNI

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -

[X] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

[] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ____/____/201__ in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- () - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- () - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- () - _____

IL SEGRETARIO GENERALE

MEZZOLLA dott. ANTONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.